SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 870)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA, JERVOLINO RUSSO Rosa, DEL NE-RO, PASTORINO, D'AGOSTINI, SENESE, DELLA PORTA, ACCILI, SCARDACCIONE, LAVEZZARI, COCO, FORNI, SAPORITO, FRACASSI, DI LEMBO e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1980

Istituzione presso le Amministrazioni dello Stato di un ruolo speciale dei direttori generali degli enti pubblici soppressi non inseriti in altri enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, stabilisce quanto segue:

« Il personale indicato al settimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, è assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate ».

Il personale interessato al provvedimento è quindi quello non trasferito ai ruoli nominativi regionali per i servizi delle Unità sanitarie locali od ad altre pubbliche amministrazioni a seguito dei provvedimenti di comando previsti nell'ambito dei vari provvedimenti sulla riforma sanitaria. Tale personale, anzichè essere inquadrato nei ruoli unici, sarà ora collocato in ruoli speciali distinti per amministrazioni sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, entro il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, è stato poi previsto che le disposizioni anzidette « si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonchè al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 » con possibilità di opzione, per coloro che siano destinati a enti pubblici, per l'inquadramento negli anzidetti ruoli speciali.

Ciò premesso, si pone ora il problema della particolare posizione dei direttori generali li hanno posi- rapida definizione delle gestioni di liqui-

degli enti di cui sopra, i quali hanno posizioni giuridiche diverse in quanto o appartengono ai ruoli organici ed hanno conseguito la massima qualifica come normale progressione di carriera o hanno assunto la carica per atto di nomina del Governo con il contratto quinquennale previsto dall'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il trattamento economico degli interessati è per tutti disciplinato dall'articolo 20 di tale legge, con riferimento a quello delle corrispondenti qualifiche degli impiegati civili dello Stato in relazione all'importanza di ciascun ente all'uopo classificato con decreto del Presidente del Consiglio.

Evidenti ragioni di opportunità e di giustizia rendono necessaria la previsione di specifica norma che garantisca anche ai direttori generali una adeguata sistemazione nell'ambito dell'amministrazione statale che, in tal modo, potrà anche giovarsi della loro peculiare professionalità ai fini di una più rapida definizione delle gestioni di liquidazione.

Con il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento si prevede quindi che le disposizioni dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, vanno applicate anche ai direttori generali che saranno assegnati ai Ministeri che esercitano la vigilanza sui rispettivi enti.

Gli interessati, con il trasferimento nella amministrazione statale, conserveranno ad ogni effetto la posizione raggiunta considerando così legislativamente risolto ogni futuro problema di comparazione, sulla base dei princìpi contenuti nell'articolo 20 della legge n. 70 del 1975.

Il disegno di legge che si propone non crea nessuna situazione di conflittualità nei riguardi del personale dei quadri dirigenti statali, atteso che l'inquadramento avviene negli appositi nuovi ruoli speciali ad estinzione.

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, relative al personale degli enti soggetti a soppressione, scorporo o riforma, si applicano anche ai rispettivi direttori e vice direttori generali, i quali saranno assegnati ai Ministeri vigilanti per soddisfare prioritariamente le esigenze connesse alle gestioni di liquidazione. Gli interessati conservano, ad ogni effetto, la posizione raggiunta secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.